

S T A T U T O

Art. 1. *Costituzione, denominazione e sede*

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro "CLASSE ITALIANA MELGES 24 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione ha sede in Roma (RM), l'assemblea potrà variare la sede e/o istituire sedi secondarie.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed è "associazione sportiva dilettantistica", in base alle vigenti leggi.

La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050

Art. 2. *Scopi e finalità*

L'Associazione non ha fine di lucro, è apolitica, ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere l'esercizio della vela mediante lo sviluppo e la valorizzazione della classe MELGES 24, imbarcazione monotipo, mediante la gestione di attività sportive e ricreative per gli associati.

L'Associazione promuove l'organizzazione di eventi sportivi rivolti alla classe MELGES 24 nell'ambito del territorio italiano, anche attraverso incontri e collaborazioni con altre associazioni sportive con finalità analoghe.

L'Associazione opera in osservanza alle norme, indirizzi e linee guida definite dall'ISAF, dall'IMCA e dalla FEDERAZIONE ITALIANA VELA.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire e dare il suo supporto e collaborazione a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari.

L'Associazione chiederà il riconoscimento e/o l'affiliazione alla "Federazione Italiana Vela".

Art. 3. *Aderenti all'Associazione. Criteri di loro ammissione ed esclusione*
Possono intervenire all'Associazione tutti coloro che fanno domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare attivamente alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto Sociale e le finalità dell'Associazione.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci ordinari: persone fisiche che praticano l'attività sportiva della vela e sono armatori di imbarcazioni MELGES 24
- Soci atleti: persone fisiche che praticano l'attività sportiva della vela e timonano imbarcazioni non di cui non sono armatori;
- Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci ordinari, atleti o sostenitori, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età e i genitori congiuntamente degli associati minori di età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. I genitori degli associati minorenni hanno un voto da esercitarsi congiuntamente.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è

restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. L'iscrizione all' Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 31 gennaio. Dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione saranno considerati dimissionari.

La qualità di aderente cessa per:

- dimissione volontaria;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- decesso;

L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dai Probiviri ed è ammesso ricorso all' Assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 4. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e a votare direttamente per l' approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, salvo quanto stabilito per i soci minorenni;
- a conoscere i programmi con i quali l' Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle regate o altre attività promosse dall' Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati hanno il dovere:

- di osservare le regole dettate dall'ISAF, dall'IMCA e dalla Federazione Italiana Vela alla quale l' Associazione aderisce;
- di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell' Associazione.

Art. 5. Risorse economiche

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di privati persone fisiche, imprese e società;
- contributi di istituzioni pubbliche;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da manifestazioni sportive;
- entrate derivanti da attività commerciali connesse alle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, l'operazione verrà disposta con firma del Segretario.

Art. 6. Organi sociali

Sono organi dell' Associazione:

- l' Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'associazione in caso abbia meno di quindici associati;
- il Collegio dei Revisori dei conti se nominato dall'Assemblea degli associati, con anche funzioni di Probiviri.

Art. 7. *Assemblea degli associati*

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il programma e il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- approvare il programma e il rendiconto economico finanziario con la relazione dell'attività dell'anno precedente;
- approvare gli indirizzi e i programmi proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente.

Possono prendere parte all'assemblea i soci e i genitori dei soci minorenni, che siano in regola con il versamento della quota annua. I genitori rappresentano, congiuntamente, il figlio minorenne.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno entro il penultimo giorno di svolgimento delle regate del campionato nazionale, ed ogni altra volta che è ritenuto necessario dal Comitato Direttivo in concomitanza e nel luogo di svolgimento di regate del circuito nazionale della classe.

L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno in corso e per l'approvazione del rendiconto annuale e la relazione dell'attività per l'anno precedente, nonché per l'approvazione degli indirizzi e dei programmi proposti dal Consiglio Direttivo, e per ogni altro argomento ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o richiesto da almeno cinque associati.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, è reso pubblico nel sito internet della classe e nella sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio Direttivo o della metà più uno degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro la prima regata nazionale successiva, rispettate le formalità di convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Art. 8. *Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti*

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Le votazioni si tengono normalmente in occasione dell'Assemblea che si svolge durante i campionati nazionali.

Il Consiglio Direttivo uscente, raccoglie i nominativi dei candidati. Gli elettori, riuniti in assemblea, possono votare sino a tre nominativi per i candidati al Consiglio Direttivo e tre nominativi per i candidati al Collegio dei revisori dei conti.

Chiuse le votazioni, il Consiglio Direttivo provvede allo scrutinio delle schede e comunica i voti ottenuti da ogni candidato, il numero dei votanti, il numero delle schede nulle e bianche.

Di tutte le operazioni svolte è redatto un verbale.

Sono ineleggibili associati che già ricoprono cariche in associazioni aventi analoghe finalità.

Non sono ammessi voti per delega, salvo quanto stabilito per i soci minorenni.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti.

Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione di Assemblea da tenersi in occasione della prima regata nazionale successiva.

Art. 9. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da uno a cinque membri, eletti dagli associati, resta in carica per due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Nel consiglio direttivo uninominale, l'unico membro svolge tutte le funzioni attribuite al Consiglio stesso.

Qualsiasi carica all'interno del Consiglio Direttivo è onoraria.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni potranno tenersi anche in via telematica mediante scambio di comunicazioni da ciascuno inviate a tutti i Consiglieri, delle quali periodicamente il Presidente redige le considerazioni conclusive, con valenza di delibera del Consiglio Direttivo, che esprimono l'indirizzo dalla maggioranza dei Consiglieri, secondo la maggioranza di cui al capoverso precedente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; in caso di riunioni tenute in via telematica le deliberazioni saranno annotate da Presidente e sottoscritte dal segretario alla prima occasione utile.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente, il Segretario;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione delle attività sportive e ricreative;
- fissare l'ammontare annuo della quota associativa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- fissare le date di convocazione dell'assemblea;
 - redigere i regolamenti interni per l'esercizio della attività sportiva.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni in forma telematica possono avvenire in qualsiasi momento, terminano all'atto della redazione delle considerazioni conclusive.
- Se è stato nominato il collegio dei revisori dei conti, tale organo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri puramente consultivi.

Art. 10. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei voti, o direttamente dall'assemblea nel caso di cui al precedente art. 6.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell' Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti in ogni forma e con ogni strumento nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'associazione, aprire e chiudere rapporti bancari, accettare donazioni, eredità e legati;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presiede le assemblee;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal membro piu' anziano del Consiglio Direttivo, che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Qualsiasi carica all'interno del Collegio è onoraria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha una duplice tipologia di compiti:

A) compiti di natura amministrativa:

- controllare l'amministrazione dell' Associazione;
- di accertare la regolare tenuta della contabilità;
- di verificare l'osservanza agli indirizzi fissati dalla Federazione Italiana Vela dall'ISAF e dall'IMCA.
- di verificare, almeno ogni trimestre, la consistenza della cassa e la rispondenza delle scritture contabili con le pezze giustificative;
- di verificare, alla fine di ogni anno, il conto consuntivo;
- di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

b) compiti di probiviri sono l'adozione di provvedimenti di:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione fino ad un massimo di sei mesi dall'attività sociale;
- radiazione o espulsione;
- di associati che abbiano tenuto un comportamento in palese contrasto con i fini perseguiti dall'associazione.

Delle riunioni del Collegio e dei provvedimenti adottati, dovrà essere steso un apposito verbale, anche mediante consultazioni tenersi anche in

via telematica mediante scambio di comunicazioni da ciascuno inviate a tutti i membri, delle quali periodicamente il Presidente redige le considerazioni conclusive che esprimono l'indirizzo dalla maggioranza del Collegio e hanno la valenza di diunioni.

Art. 12. Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- redigere i verbali;
- curare la corrispondenza;
- coordinare le formalità organizzative;
- svolgere il ruolo di tesoriere.

Art. 13. Rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2004. Ogni anno, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto annuale, nel rispetto delle norme prescritte dalla legge a carico delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 14. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 15. Disposizioni varie

Ogni notizia inerente l'Associazione verrà resa pubblica nei confronti degli Associati mediante notizia sul sito internet www.melges24.it.

Art. 16. Clausola compromissoria

Ogni controversia tra associati o tra questi e l'associazione e/o i suoi organi inerente l'attività dell'associazione o ad essa connessa, che non possa essere risolta dal Collegio dei Probiviri, dovrà venire sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Delegato Regionale della Federazione Italiana Vela nella cui regione si trova la sede legale dell'associazione. Gli arbitri decideranno secondo equità senza formalità di procedura con lodo non impugnabile.

Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

Art. 17. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione, avente scopi analoghi.

F.to Alessandro Poggi d'Angelo

Franco Maria Rao

Alfio Grassi - Notaio